

COMUNE DI RESIA
ROŠAJANSKĚ KUMÜN

Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivilskë valör

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME
PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETA'
COMUNALE A PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED
ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 12, in data 24.04.2015, pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.05.2015 al 27.05.2015
Esecutivo il 28.05.2015

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 38, in data 17.09.2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.09.2016 all'11.10.2016
Esecutivo il 12.10.2016

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 30, in data 27.04.2020. Pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.04.2020 al 15.05.2020.
Esecutivo il 16.05.2020

Articolo 1

Premessa

Premesso che le proprietà comunali non sono gravate da servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini e i frazionisti, il Comune di Resia, in relazione alla disponibilità del legname e al fine di rendere fruibili le risorse naturali del territorio di proprietà comunale, concede limitati quantitativi di legname ai cittadini, alle Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel Comune di Resia.

Le concessioni sono effettuate in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente Regolamento.

Articolo 2

Legname oggetto di cessione

È oggetto di cessione:

1. la legna da ardere ricavabile da tagli ordinari, colturali (intesi come ripuliture, sfolli e diradamenti) e forzosi (intesi come schianti, ribaltamenti e tagli sanitari) effettuati nei boschi di proprietà comunale, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. il legname secco a terra, le piante secche in piedi e i residui delle utilizzazioni forestali secondo le modalità di cui al successivo art. 12;
3. il legname individuato dall'Amministrazione Comunale in base a ragioni di ordine tecnico e selvicolturale, in aree preventivamente individuate dalla Guardia Boschiva Comunale e dalla Stazione Forestale di Resia, come stabilito al successivo art. 13;
4. il legname da opera, di cui al successivo art. 14;
5. il legname da brucio e da paleria per piccoli lavori di manutenzione destinato alla conduzione delle malghe comunali e dei bivacchi come stabilito al successivo art. 15.

Articolo 3

Soggetti beneficiari delle concessioni

Sono soggetti beneficiari di legna da ardere i nuclei familiari residenti nel comune di Resia.

In relazione alla disponibilità del legname, stabilita dall'Amministrazione Comunale, verrà concesso un quantitativo di circa 10,00 metri steri di legname all'anno per ciascun nucleo familiare.

I nuclei familiari residenti nella frazione di Ucea beneficeranno di un quantitativo di circa 14,00 metri steri di legname all'anno per ciascun nucleo familiare.

Articolo 4

Modalità di misurazione

Il quantitativo di legname da prelevare verrà calcolato a stima forestale e con misurazione a corpo sul letto di caduta qualora si tratti di legname da opera.

In aggiunta alla misurazione di cui sopra potranno essere effettuate anche misurazioni a campione delle cataste.

Articolo 5

Modalità di accesso al beneficio

Per ottenere la concessione, gli interessati devono:

1. presentare apposita domanda, ai sensi del successivo art. 7;
2. essere residenti nel Comune di Resia;
3. non essere titolari di Ditta di utilizzazioni boschive;
4. non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;
5. non avere avuto precedenti assegnazioni nella stessa annualità;
6. non essere proprietari per l'intero di boschi (costituiti prevalentemente da legna da brucio e facilmente raggiungibili) situati nel territorio del Comune.

Non può essere rilasciata più di una concessione annuale per nucleo familiare.

I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti di cui al presente articolo, non possono, per motivi di età o comprovati motivi di salute, provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta del materiale legnoso, devono farne esplicita menzione nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le operazioni di taglio e di raccolta.

Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l'esclusione del richiedente dalla concessione.

Possono inoltrare apposita domanda di assegnazione di legna da ardere anche le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro con sede nel Comune di Resia, che ne facciano richiesta per iniziative connesse alla loro attività.

Non è ammessa più di una domanda annuale per Associazione e per Ente.

Articolo 6

Modalità di assegnazione

Entro il mese di aprile di ciascun anno, l'Amministrazione Comunale, previa individuazione della zona di dislocazione dei lotti disponibili per il corrispondente anno e determinazione del prezzo unitario di vendita, provvede ad informare la cittadinanza, tramite pubblico avviso, delle modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione.

I lotti sono delimitati sul terreno e numerati. Ogni lotto è costituito da circa 10.00 metri steri di legname da cedere in piedi e a corpo, salve le diverse quantità di legname stabilite dall'articolo 3.

L'assegnazione dei lotti avviene per sorteggio pubblico, tra tutte le domande presentate per tempo e ritenute ammissibili.

Il sorteggio si effettua entro il mese di LUGLIO di ogni anno, previa comunicazione agli interessati del luogo, giorno e ora del sorteggio.

Il verbale di assegnazione è approvato con determinazione del Titolare della competente Posizione Organizzativa/Responsabile del Servizio e diventa immediatamente esecutivo a ogni effetto.

La consegna del lotto è comunicata al richiedente mediante una lettera di assegnazione sottoscritta dal predetto Titolare di P.O./Responsabile del Servizio.

L'assegnazione s'intende accettata in ogni sua parte se, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa, l'assegnatario non comunichi espressa rinuncia scritta all'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione di legname, in carta legale, devono essere presentate dagli interessati all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e sono:

1. indirizzate all'Amministrazione Comunale;
2. redatte su appositi moduli predisposti dal Comune;
3. datate e sottoscritte dal richiedente.

Articolo 8

Modalità di esbosco

Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione, salvo possibilità di proroga per comprovate cause di forza maggiore.

Articolo 9

Modalità di pagamento

Il prezzo a metro stero del materiale legnoso concesso e l'ammontare delle relative spese, stabiliti annualmente con delibera di Giunta Comunale, sono indicati nella lettera di assegnazione.

Il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di trenta giorni dall'emissione della fattura da parte del Comune.

Il mancato pagamento comporta l'esclusione da altre concessioni di legname per i successivi due anni oltre al recupero coattivo del relativo credito da parte del Comune.

Tutte le spese derivanti e conseguenti all'assegnazione del materiale legnoso sono a carico degli assegnatari.

Articolo 10

Obblighi e divieti

È compito dell'assegnatario provvedere all'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie al transito lungo la viabilità del Parco delle Prealpi Giulie.

L'assegnatario è responsabile (anche in solido) delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del materiale legnoso, da effettuarsi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, ed è tenuto al rispetto della normativa forestale vigente. Le operazioni devono essere condotte secondo le buone pratiche tese alla tutela della salute, alla prevenzione degli infortuni e alla salvaguardia dell'ambiente.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni suddette.

E' vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo del materiale legnoso concesso. L'inadempienza a tale norma comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di due anni.

Ugualmente sono esclusi da ulteriori concessioni per i due anni successivi coloro che, presentata la domanda, ottenuta l'assegnazione e assentita la stessa, vi rinunciano o non provvedono al taglio e alla raccolta, senza comprovati motivi.

E' vietato, inoltre, il trascinarsi delle piante intere all'interno del bosco, dei tronchi sulla viabilità comunale e forestale, salvo quanto consentito dalle norme regionali in materia, costruire piste forestali senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, l'utilizzo di verricelli ancorati, senza le opportune protezioni (braga), a piante non interessate al taglio.

L'assegnatario, inoltre, provvede al ripristino dei luoghi, delle strutture e dei manufatti, alla pulizia e all'accatastamento delle ramaglie; l'inadempienza di tali obblighi comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un anno nonché al ristoro delle spese eventualmente sostenute dall'Ente assegnatario per i lavori di ripristino dei siti danneggiati.

Articolo 11

Raccolta di piante schiantate, divelte e altri casi particolari

La raccolta di piante schiantate o divelte o che necessitano di essere sgombrate per motivi di urgenza o di scarso valore economico è concessa, a seguito di apposita domanda, per un quantitativo e ad un prezzo stabiliti dalla Giunta Comunale.

Tale raccolta, previa verifica del Titolare di P.O./Responsabile del Servizio, può configurarsi anche come soddisfacimento di una domanda di assegnazione di legname.

Articolo 12

Raccolta di legname secco e residui di utilizzazioni

La raccolta di legna secca, comprese le piante secche in piedi e i residui delle utilizzazioni (rami e cimali), è assegnabile, a prezzo forfettario, ai residenti del Comune che presentano apposita domanda, nella quale va indicata un'unica località/zona di raccolta ed un unico mezzo impiegato per raggiungerla.

La suddetta raccolta dovrà avvenire esclusivamente al di fuori delle superfici in corso di utilizzazioni forestali e deve essere preventivamente autorizzata e concludersi al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

Assegnazioni motivate da ragioni di ordine tecnico/selvicolturale

Il Comune si riserva di effettuare specifici assegni, sempre nei limiti quantitativi stabiliti, determinati da ragioni di ordine tecnico e selvicolturale, in aree preventivamente individuate dalla Guardia Boschiva Comunale e dalla Stazione Forestale di Resia.

Articolo 14

Legname da opera

I soggetti in possesso del relativo titolo abilitativo a costruire o a effettuare interventi di restauro edilizio/architettonico, possono richiedere all'Amministrazione Comunale la concessione di un quantitativo di legname da opera, necessario per la realizzazione degli interventi stessi.

Per la determinazione del quantitativo da concedere l'Ufficio Tecnico redigerà apposita relazione di stima.

L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità di tale legname.

L'utilizzazione dello stesso avverrà a cura, oneri e responsabilità del richiedente.

Nella concessione, il Comune fisserà le condizioni e tempi di utilizzo ed il relativo prezzo.

Articolo 15

Legname utilizzato dai Gestori delle Malghe Comunali e dei Bivacchi

I gestori delle malghe comunali e dei bivacchi possono richiedere la concessione di legna da ardere e da paleria, secondo la disciplina del presente Regolamento, esclusivamente per il fabbisogno e la conduzione delle malghe e dei bivacchi stessi.

Articolo 16

Vigilanza

Agli organi di vigilanza è demandato il compito di verificare il buon andamento delle utilizzazioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 17

Controversie

I trasgressori che non rispetteranno il presente regolamento e le norme dettate dall'autorità competente, oltre ad essere assoggettati alle disposizioni di legge vigenti, perderanno il diritto per ulteriori concessioni di legname per anni due calcolati dalla data di notifica della violazione.

Per le controversie è competente il foro di Udine.

Articolo 18

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il prelievo del materiale legnoso avviene a cura dei richiedenti, o dei loro delegati, che si assumeranno ogni onere relativo alla prevenzione e sicurezza.

Non trattandosi di lavoro subordinato all'Ente, resta a carico degli assegnatari del materiale legnoso, o dei loro delegati, il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

Per ogni e qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante il corso dei lavori l'Amministrazione Comunale ed il personale da questa incaricato non saranno responsabili, e declinano ogni responsabilità per le inadempienze e violazioni in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro, che pertanto rimane a carico del beneficiario o del suo delegato.

Allo scopo di informare opportunamente ogni assegnatario o suo delegato sui rischi specifici in tutti i casi consuetudinari di concessione taglio e raccolta legname l'Ente provvederà a consegnare il documento informativo "Analisi dei rischi e comportamento sicuro" (vedasi Allegato 1).

Articolo 19

Norme finali ed entrata in vigore

Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 gg. consecutivi, della deliberazione consiliare di adozione dello stesso.

Da tale data sono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.

